

## Aggiornamenti in ambito:

COMPLIANCE NORMATIVA | ANTICORRUZIONE | PRIVACY | GIURISPRUDENZA

LE NOVITÀ IN TEMA DI COMPLIANCE NORMATIVA IN PARTICOLARE  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001, DEL REGOLAMENTO EUROPEO  
GDPR E IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.



Vuoi ricevere le notizie da BDO  
direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

## Compliance normativa

- Prevenzione incendi: cosa cambia con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni
- EPR, RENTRI e autocompostaggio: novità per la normativa ambientale
- Compensi agli organi di amministrazione e controllo negli enti pubblici: novità del d.p.c.m. n. 143/2022
- **Approfondimento** -> Requisiti di idoneità dei sistemi di gestione ad adesione volontaria per l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

## Anticorruzione

- Partecipazione a gare ed appalti pubblici: i requisiti dell'ANAC per gli operatori economici
- La qualificazione delle stazioni appaltanti: le linee guida ANAC

## Privacy

- Antiriciclaggio: parere positivo del Garante Privacy ad un database centralizzato
- Il presidente americano Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per favorire il trasferimento di dati online tra Europa e Stati Uniti

## Giurisprudenza

- Infortunio sul lavoro e responsabilità dell'ente ex art. 25-septies del d. lgs. 231/2001 (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (ud. 17 maggio 2022) 21 settembre 2022, n. 34936)
- Il RSPP è un soggetto apicale per la legge 231? (Cass. pen., Sez. IV, (ud. 24 maggio 2022) 21 settembre 2022, n. 34943)

### PREVENZIONE INCENDI: COSA CAMBIA CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

A settembre 2022 è stato pubblicato il “Testo coordinato sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro” da parte del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - che richiama e chiarisce le novità introdotte dai tre decreti che sostituiscono il DM 10/03/1998 in materia antincendio e che entrano in vigore tra settembre e ottobre 2022 (ad eccezione delle disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023).

Si riportano qui di seguito i tratti salienti e le principali novità:

*DM 01/09/2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in vigore dal 25 settembre 2022)*

- gli interventi di manutenzione e i controlli devono essere eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nel decreto;
- gli interventi di manutenzione e i controlli devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo le indicazioni fornite dal decreto;
- il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione che deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo;
- oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

*DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in vigore dal 4 ottobre 2022)*

- obbligo del datore di lavoro di adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio sia “in esercizio” che “in emergenza” in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività”;

- obbligo del datore di lavoro di informare il personale aziendale sui principi base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare, sui potenziali rischi legati alle attività ed alle specifiche mansioni svolte, sulle misure di prevenzione adottate dall’azienda, sull’ubicazione delle vie d’esodo e le procedure da seguire in caso di incendio; gli avvisi che riportano informazioni e istruzioni antincendio devono essere riportati anche in lingua straniera, se opportuno;
- redazione del piano di emergenza in base ai fattori legati alla struttura dei luoghi di lavoro, al personale lavorativo impiegato, alle istruzioni riguardanti i compiti e le responsabilità del personale di servizio incaricato nello svolgimento delle proprie mansioni, all’ubicazione di tutti i sistemi di sicurezza;
- obbligo di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi (corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto dall’allegato III e secondo contenuti e modalità stabilite);
- modifica e ampliamento della formazione e dell’aggiornamento teorico rivolti a tutto il personale aziendale, il cui percorso formativo è distinto in tre diversi gruppi in ragione del settore lavorativo e del livello di rischio in cui opera l’azienda, della complessità dell’attività svolta da ciascun dipendente;
- per tutti è ammessa la formazione a distanza in modalità sincrona per la parte teorica; è previsto un modulo pratico anche per i corsi rischio Basso;
- previsti requisiti che il personale docente incaricato (anche i DDL o altri lavoratori dell’azienda) deve possedere per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento teorico e pratico all’interno dell’azienda;
- misure semplificate per gli esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento; il DDL può predisporre solo planimetrie e indicazioni schematiche indicate nel punto 2.2 dell’allegato II.

*DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in vigore dal 29 ottobre 2022)*

- definizione di quattro categorie di luoghi di lavoro e dei rispettivi criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro (per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio si applica l’allegato I del DM stesso);

- indicazione dei contenuti minimi della valutazione del rischio incendio;
- obbligo per il DDL di individuare una adeguata strategia antincendio e le opportune misure da adottare in fase di esercizio e in fase di emergenza;
- non possono essere presenti estintori inferiori a 6Kg/6 Litri con distanza fra loro maggiore di 30 metri (vedere 4.4 e seguenti del DM 3/9/21).

#### Fonti:

DM 01/09/2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in vigore dal 25 settembre 2022);

DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in vigore dal 4 ottobre 2022);

DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in vigore dal 29 ottobre 2022)



## EPR, RENTRI E AUTOCOMPOSTAGGIO: NOVITÀ PER LA NORMATIVA AMBIENTALE

L'ultimo Consiglio dei Ministri del Governo Draghi dello scorso 16 settembre ha approvato uno schema di decreto legislativo che introduce *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto 116/2020 del 3 settembre 2020, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*.

Il testo contiene una serie di modifiche alla Parte IV del TU Ambiente (decreto legislativo 152/2006), intervenendo in modo puntuale sul D.Lgs. n. 116/2020 che aveva ridisegnato profondamente il TU Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), al fine di recepire le norme europee del Pacchetto Economia Circolare. L'obiettivo di questo ulteriore innesto normativo è quello di garantire un coordinamento e una coerenza normativa proprio in seguito alle modifiche intervenute negli ultimi due anni.

Tra le disposizioni più interessanti vi sono quelle che riguardano:

- la disciplina dell'EPR (responsabilità estesa del produttore);
- la gestione diretta da parte del Ministero della transizione ecologica (MiTE) del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e la relativa indicazione dei soggetti obbligati;
- riduzione della TARI per l'autocompostaggio e per il compostaggio di comunità dei rifiuti organici.

### EPR

Il regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) consiste nelle regole volte ad assicurare che i produttori abbiano la responsabilità finanziaria o organizzativa e finanziaria per la gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. Tramite la EPR si mira a raggiungere importanti obiettivi di economia circolare, volti al riutilizzo e alla riparazione dei prodotti per farli durare di più e al riciclaggio per farli ritornare nel ciclo economico, evitando o ritardando in tal modo la creazione dei rifiuti.

Il provvedimento in esame, nel prevedere la modifica all'articolo 178-bis del Dlgs 152/2006 elimina la possibilità che i regimi di responsabilità estesa del produttore possano essere istituiti con regolamento ministeriale anche su istanza di parte. L'iniziativa, dunque, ricadrebbe unicamente sul Ministero della transizione ecologica.

### RENTRI

Il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), altro non è che il sostituto del SISTRI soppresso a decorrere dal 01/01/2019. La struttura, gestita dal Ministero dell'Ambiente prima e, con una

successiva modifica traslato al Ministero della Transizione Ecologica, beneficia del supporto tecnico dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla base del regolamento stabilito dal Ministero stesso.

Con le modifiche introdotte dal decreto correttivo, che riguardano l'articolo 188-bis rubricato "Sistema di tracciabilità dei rifiuti", vengono esplicitamente introdotti nel Testo Unico Ambientale i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In questo momento è in corso la fase di predisposizione dei regolamenti attuativi dell'Articolo 188 bis: che disciplineranno il funzionamento operativo, tecnico e funzionale di RENTRI e aggiorneranno i diversi modelli di registro e formulario. Sempre in questa fase, il Mite e l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali hanno avviato il percorso per il lancio di un prototipo che servirà a misurare l'efficienza ed efficacia del nuovo Registro.

### TARI

Un'altra interessante modifica riguarda l'art. 182 ter, TUA rubricato "Rifiuti organici" in quanto si prevede una "riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani" per le "utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità dei rifiuti organici".

### Fonte:

Atto del Governo n. 433

## COMPENSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NEGLI ENTI PUBBLICI: NOVITÀ DEL D.P.C.M. N. 143/2022

Il 22 settembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dpcm. n. 143/2022 recante il “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della Legge n. 160/2019 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli Organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli Enti pubblici”.

Il regolamento si applica agli Enti e agli Organismi indicati a fini statistici nell’Elenco Istat (ex Legge n. 196/2009), mentre sono esclusi dal seguente ambito di applicazione, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano.

La normativa disciplina la determinazione di compensi, gettoni di presenza e ogni ulteriore emolumento ispirandosi ai seguenti principi:

- i. proporzionalità del ruolo in relazione alla complessità dell’incarico;
- ii. coerenza con la qualità e quantità della prestazione richiesta;
- iii. omogeneità dei criteri di determinazione dei compensi;
- iv. rispetto delle specificità di settore;
- v. trasparenza.

La normativa stabilisce che i compensi vengono stabiliti dallo Statuto o dal Regolamento Organizzativo dell’Ente o, in alternativa, da parte dell’Amministrazione vigilante, o mediante Deliberazioni dei competenti Organi degli enti e Organismi.

Si precisa che il rispetto degli adempimenti e della determinazione dei compensi deve essere sottoposto al parere dell’Organo di controllo dell’ente.

I compensi sono determinati, fatte salve disposizioni di Settore, in fase successiva alla nomina dell’Organo stesso e “nel rispetto del Principio dell’equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese”.

La determinazione dei compensi segue il criterio della gradualità, attraverso un calcolo basato su 4 indici economici, quali: 1) dimensione dell’ente; 2) attivo di bilancio; 3) valore della produzione; e 4) costi del personale.

Nel dettaglio, la norma stabilisce, in apposito allegato, un importo base e massimo per ogni classe e tipologia di ruolo.

Per quanto riguarda l’ambito dei gettoni di presenza, sono previsti esclusivamente nei casi delle riunioni degli organi collegiali ordinari e straordinari di amministrazione e controllo. L’erogazione degli stessi non può superare la soglia del 20% dell’emolumento annuo, incluso il ristoro delle minute spese ad eccezione di quelle di viaggio e ristoro.

L’obiettivo della normativa è di razionalizzare le capacità manageriali all’interno delle Società pubbliche in un’ottica chiara e trasparente.

### Fonte:

Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2022 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143 del 23 agosto 2022

## **APPROFONDIMENTO: REQUISITI DI IDONEITÀ DEI SISTEMI DI GESTIONE AD ADESIONE VOLONTARIA PER L'EFFICACIA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Un sistema di gestione è un insieme di regole e procedure che un'azienda decide volontariamente di implementare allo scopo di raggiungere specifici obiettivi.

Tali obiettivi si traducono in un generale perseguimento del miglioramento continuo delle prestazioni aziendali. I sistemi di gestione, infatti, mirano a migliorare l'immagine e la visibilità delle imprese che li adottano, consolidando il consenso che esse riscuotono sul mercato presso investitori e clienti; diversamente, i Modelli di Organizzazione e Gestione previsti dal D.Lgs. 231/01 allo scopo di prevenire i reati presupposto nell'ambito dell'operatività dell'Ente ed esimerlo dalla responsabilità in caso di commissione di condotte illecite.

Nell'ambito della legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 81/08, indica che i Modelli di Organizzazione e Gestione costruiti secondo i criteri stabiliti dalle linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 e dalla norma tecnica British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono idonei ai fini dell'efficacia esimente dalla responsabilità da reato dell'Ente, limitatamente ai reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica. Occorre precisare che, dal 2021, la norma tecnica British Standard OHSAS 18001:2007 è stata definitivamente sostituita dalla norma ISO 45001:2018.

Affinché l'Ente possa beneficiare dell'esimente della responsabilità da reato, l'articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto 231 precisa che il Modello oltre ad essere idoneo deve anche essere efficacemente attuato. In particolare, con il termine "efficacia", si intende il concreto funzionamento del Modello all'interno della realtà aziendale, mentre con il termine "idoneità" si fa riferimento alla redazione del medesimo secondo specifici criteri tali da assicurare, in concreto, la prevenzione dei reati. Tra gli adempimenti previsti dal decreto 231, particolare rilevanza riveste la nomina di un Organismo di Vigilanza che vigili sul corretto funzionamento del Modello e ne curi l'aggiornamento nel tempo, nonché la creazione di un sistema disciplinare in grado di sanzionare la violazione o l'elusione delle regole previste dal Modello stesso.

Come chiarito dalla giurisprudenza, la presunzione di conformità sancita dall'articolo 30 del D. Lgs. 81/08, copre l'idoneità preventiva del Modello (ex ante), ma non anche la verifica in ordine alla sua efficace attuazione. Ne rileva che quest'ultima non può prescindere da un'attenta osservazione da parte del

giudice del modo in cui il Modello Organizzativo è «vissuto» all'interno dell'impresa, al fine di verificare se sia stato effettivamente implementato. Se così non fosse, infatti, si conferirebbe un notevole potere discrezionale agli enti privati che, attraverso il conseguimento della certificazione ISO in materia SSL, finirebbero con il determinare automaticamente l'idoneità del Modello.

Cionondimeno, è indubbio che, in sede di accertamento della responsabilità dell'Ente, il possesso di una certificazione costituisca un elemento a favore, utile a dimostrare, almeno "sulla carta", una situazione di compliance aziendale alle best practices internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In merito, è opportuno precisare che, la progettazione di un idoneo sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro rispondente alla norma ISO 45001:2018, prevede in sintesi:

- l'analisi del contesto in cui l'organizzazione opera, delle parti interessate e delle relative esigenze;
- l'istituzione della leadership, la chiarezza dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale;
- l'individuazione dei rischi e dei relativi processi di controllo;
- la predisposizione delle risorse necessarie per il funzionamento del sistema;
- il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni;
- l'individuazione e la gestione delle non conformità;
- la produzione di informazioni documentate a supporto delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Per un'azienda già in possesso di un Modello ai sensi del decreto 231, l'implementazione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma ISO 45001:2018, permette a) di gestire in maniera efficace la conformità legislativa rispetto al D. Lgs. 81/08, consentendo in tal modo l'attuazione di idonee misure tecniche e organizzative volte a mitigare il rischio-reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime e b) di migliorare la gestione complessiva della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro poiché, trattandosi di una norma di tipo volontario, è necessario svolgere attività di analisi e controllo più stringenti rispetto a quanto non già previsto dalla normativa cogente in materia sicurezza sul lavoro e dalla legislazione in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente.

### **Fonti:**

Art. 30, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001;

Norma ISO 45001:2018

### PARTECIPAZIONE A GARE ED APPALTI PUBBLICI: I REQUISITI DELL'ANAC PER GLI OPERATORI ECONOMICI

L'ANAC, in risposta ad una nota pervenuta dall'Azienda ospedaliera campana - avente ad oggetto una richiesta di parere relativa all'eventuale esclusione da una gara d'appalto di un operatore economico per fattispecie ricadenti nelle previsioni dell'art. 80 co. 5, lett. c) e c-bis) D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) - coglie l'occasione per ribadire il proprio orientamento interpretativo in ordine ai requisiti di partecipazione, ed esclusione, dalle gare d'appalto e/o concessione degli operatori economici concorrenti.

Preliminarmente occorre sottolineare come i requisiti generali di moralità richiesti dall'ordinamento per la partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici (e della stipula dei relativi contratti) siano elencati all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 a norma del quale "1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ((...)) per uno dei seguenti reati (...)". I reati cui il legislatore fa riferimento sono espressamente previsti nella disposizione di riferimento [i reati sono indicati dalla lett. a) alla lettera g) dell'art. 80] ferma restando la considerazione per cui "(...) 3. l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima".

Tra i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure d'appalto occorre richiamare anche il comma 5 dell'art. 80 che, trattando del 'grave illecito professionale', riconduce tali casistiche al seguente elenco esemplificativo: c) la stazione appaltante dimostra con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali che rendano dubbia la sua integrità o affidabilità, c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, selezione o aggiudicazione della gara, ovvero abbia omesso le informazioni dovute per il corretto svolgimento della procedura di selezione. In tale ambito rilevano, altresì, le condanne non definitive per i reati di: a) abusivo esercizio di una professione, b) reati fallimentari, c) reati tributari, societari, delitti contro l'industria e il commercio, d) reati urbanistici, e) reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, e inoltre, quale 'illecito professionale grave', la condanna non definitiva per i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354,

355 e 356 c.p. (fatto salvo che la condanna definitiva per tali reati costituisce motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80 co. 1 lett. b) del Codice).

L'apprezzamento delle circostanze indicate, quale causa di esclusione, è rimesso alla stazione appaltante che deve operare una valutazione complessiva del candidato in relazione alla specifica prestazione oggetto di affidamento. Dette considerazioni valgono anche per le fattispecie di cui al comma 5 lett. c-bis) dell'articolo citato le quali, pur non rappresentando cause di esclusione automatica dalla gara, presuppongono una valutazione discrezionale della stazione appaltante in ordine all'incidenza della condotta dell'operatore economico sull'integrità e affidabilità dello stesso. Si tratta, nello specifico, delle seguenti "(...) c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (...)".

La disposizione rappresenta una norma di chiusura del sistema in grado di intercettare una serie di situazioni non determinabili ex ante ma incidenti in negativo sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico da valutare, pur sempre, attraverso un criterio di proporzionalità che assicuri che: a) le determinazioni della stazione appaltante perseguano l'obiettivo di affidare l'appalto a soggetti con garanzia di integrità e affidabilità, b) l'esclusione sia disposta quando la condotta incida in concreto sull'integrità/affidabilità dell'operatore in considerazione della specifica attività da svolgere, c) l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione complessiva del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

La violazione degli obblighi informativi richiamati alla lett. c-bis) può comportare l'esclusione del concorrente solo nell'ipotesi in cui la stazione appaltante, all'esito di un contraddittorio con l'interessato, accerti che l'omissione riguarda fatti incidenti sull'affidabilità professionale/integrità dell'operatore economico. L'esclusione dalla gara va, pertanto, disposta dalla stazione appaltante all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore interessato e secondo una valutazione di rilevanza delle situazioni determinanti l'esclusione effettuata secondo il criterio di proporzionalità sopra citato. L'attivazione del contraddittorio persegue, inoltre, lo scopo di consentire all'operatore economico di dimostrare il tentativo di aver risarcito - o anche solo di essersi impegnato a risarcire - qualunque danno causato dall'illecito, nonché di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (cd. self cleaning).

#### Fonte:

Parere ANAC, Funzione consultiva - n. 45/2022



## LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI: LE LINEE GUIDA ANAC

Con la delibera n.441 del 28 settembre 2022, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato, in via definitiva, le Linee guida che individuano i requisiti obbligatori per poter essere ammessi alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori/servizi e forniture per le stazioni appaltanti e per l'affidamento per le centrali di committenza.

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro. In dettaglio, l'Autorità prevede che, per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione, le stazioni appaltanti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- I. iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;
- II. presenza nell'organigramma dell'Amministrazione di un Ufficio o struttura stabilmente dedicata alla progettazione agli affidamenti di lavori/servizi e forniture;
- III. disponibilità di piattaforme telematiche dedicate all'affidamento dei contratti.

Inoltre, le Linee guida ANAC individuano diversi livelli di qualificazione a seconda che si tratti di:

- affidamento di lavori per le stazioni appaltanti:
  - a) il livello base (L3) permette di qualificarsi per i lavori inferiori a € 1.000.000;
  - b) il livello medio (L2) permette di qualificarsi per importi superiori € 1.000.000 e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria;
  - c) il livello alto (L1) permette di qualificarsi per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria.
- affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti:
  - a) il livello base (SF3) permette di qualificarsi per i lavori inferiori a € 750.000;
  - b) il livello medio (SF2) permette di qualificarsi per i lavori superiori a € 750.000 e inferiori a € 5.000.000;
  - c) il livello alto (SF1) permette di qualificarsi per i lavori pari o superiori a € 5.000.000.

Per poter essere qualificate ai suddetti livelli le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto I) nonché di un punteggio complessivo pari

o superiore a 30 (per il livello base L3/SF3) assegnato a seconda del grado di possesso dei seguenti requisiti: presenza nella struttura organizzativa di dipendenti con competenze specifiche; presenza di un sistema di aggiornamento e formazione del personale; numero di gare svolte nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione; utilizzo delle piattaforme telematiche; l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano la Banca dati ANAC e degli obblighi sul monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche.

A tal proposito, è bene sottolineare che l'ANAC prevede per i primi due anni la possibilità di qualificazione con punteggi inferiori a quelli previsti dalla Delibera (per il primo anno, inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2 punti per gli altri due livelli).

Infine, si sottolinea che le informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza verranno sottoposte ad attività di verifica, da parte dell'ANAC, al fine di controllare la veridicità delle stesse e confermare il livello di qualificazione. Qualora ANAC accerti violazioni alle disposizioni contenute nel Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, la stessa, con le modalità previste nei propri regolamenti, può attivare il potere sanzionatorio.

Il sistema di qualificazione appena descritto, che diventerà operativo con l'entrata in vigore della riforma del codice degli appalti, porterà a una riduzione delle stazioni appaltanti (attualmente 36.000) con particolare riferimento ai Comuni, centralizzando il più possibile gli acquisti per spuntare prezzi migliori e arginando così i deficit organizzativi e di professionalità dovuti all'eccessiva frammentazione.

### Fonte:

Delibera n. 441 del 28 settembre 2022 (Linee guida qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza)

### ANTIRICICLAGGIO: PARERE POSITIVO DEL GARANTE PRIVACY AD UN DATABASE CENTRALIZZATO

Il Garante privacy ha espresso parere positivo circa la richiesta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze volta a novellare il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, in materia di «prevenzione e dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo». L'oggetto principale della novella è l'istituzione di una banca dati informatica centralizzata per le suddette finalità di prevenzione.

In particolare, l'articolato introduce una nuova disposizione (art. 34-bis), rubricata «Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione», che nel disporre l'istituzione di specifici archivi, prevede che essi siano alimentati dagli atti, utili ai fini delle valutazioni del rischio di riciclaggio, inviati dai professionisti, come commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro, nell'esercizio della propria attività.

Il provvedimento, inoltre, modifica l'art. 37 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, introducendovi un'autonoma previsione riguardante le «modalità di segnalazione da parte dei professionisti».

Quest'ultimi, in particolare, dovranno trasmettere, senza ritardo, i documenti, i dati e le informazioni relativi ai rapporti e alle operazioni eseguite nello svolgimento della propria attività professionale che, ai sensi dell'articolo 31, hanno l'obbligo di conservare per dieci anni, in quanto «utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente».

Le informazioni di cui alla banca dati, poi, potranno essere utilizzate dai professionisti a supporto delle valutazioni del rischio di riciclaggio, cui gli stessi sono tenuti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 35.

Il provvedimento, inoltre, recepisce le indicazioni fornite dall'Autorità nel corso delle interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, come la limitazione dell'oggetto degli archivi ai soli dati per i quali già vige, in capo ai soggetti obbligati, una prescrizione di conservazione decennale, ma anche il carattere tassativo dell'elenco dei soggetti legittimati all'accesso.

I commi 8 e 9 di cui all'art 34-bis, infatti, definiscono come soggetti legittimati: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Oggetto di rilievi da parte del Garante è stata anche la descrizione delle modalità di generazione dell'avviso utile a supportare le valutazioni del professionista (art. 34-bis, comma 4).

Per ciò che concerne la generazione dell'avviso, il quale prevede la possibilità di impiegare sistemi automatizzati, il Garante ha richiesto al Ministero di demandare a una norma, almeno di natura regolamentare, la descrizione delle modalità di elaborazione dell'avviso, come pure la previsione delle relative garanzie per gli interessati.

L'avviso, infatti, potrebbe sottendere un trattamento di dati personali, potenzialmente anche appartenenti a categorie particolari, ovvero inerenti condanne penali o reati, a contenuto altamente profilativo.

#### Fonte:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9799609>

## IL PRESIDENTE AMERICANO JOE BIDEN HA FIRMATO UN ORDINE ESECUTIVO PER FAVORIRE IL TRASFERIMENTO DI DATI ONLINE TRA EUROPA E STATI UNITI

Il Presidente degli Stati Uniti Biden, firmando il 7 ottobre 2022 un ordine esecutivo, ha aperto la strada ad un nuovo accordo sulla protezione dei dati con l'UE.

A fare da sfondo al decreto pubblicato dalla Casa Bianca il 7 ottobre 2022, è una decisione della Corte di giustizia europea (CGUE) del luglio 2020, con la quale è stato - di fatto - invalidato l'accordo sulla protezione dei dati esistente, il cosiddetto "Privacy Shield".

Nel marzo di quest'anno, il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente americano Biden avevano annunciato l'emanazione di un successivo regolamento, che avrebbe consentito "un traffico di dati prevedibile e affidabile tra l'UE e gli Stati Uniti e garantirà la protezione della privacy e delle libertà civili".

L'ordine esecutivo approvato da Biden punta a migliorare la protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione Europea dall'accesso da parte dei servizi segreti statunitensi, ed in particolare:

- aggiunge ulteriori salvaguardie per le attività di intelligence degli Stati Uniti, richiedendo tra l'altro che tali attività siano condotte solo nel perseguimento di obiettivi definiti di sicurezza nazionale, che si tenga conto della privacy e delle libertà civili di tutte le persone, a prescindere dalla nazionalità o dal Paese di residenza, e che siano condotte solo quando necessario per portare avanti una priorità di intelligence convalidata e solo nella misura e con modalità proporzionate a tale priorità;
- impone requisiti di trattamento per le informazioni personali raccolte attraverso le attività di intelligence;
- richiede alla United States Intelligence Community di aggiornare le proprie politiche e procedure per riflettere le nuove misure di salvaguardia in ambito privacy contenute nell'ordine esecutivo (O.E.).

Il decreto contiene anche un nuovo meccanismo di reclamo a due livelli, che i cittadini dell'UE potranno utilizzare per opporsi alla raccolta dei propri dati da parte delle autorità statunitensi.

- Come primo livello, un funzionario per la protezione delle libertà civili (CPLC) indagherà sulla denuncia. Il funzionario verificherà se, ad esempio, siano state violate le norme del nuovo decreto o altre norme statunitensi.

- Il decreto Biden, inoltre, autorizza anche il procuratore generale degli Stati Uniti ad istituire un cosiddetto DPRC (Data Protection Review Court), ossia un gruppo di tre persone che potrà condurre un riesame indipendente e vincolante delle decisioni su richiesta dell'interessato o di un rappresentante della Intelligence Community.

### Fonte:

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/07/fact-sheet-president-biden-signs-executive-order-to-implement-the-european-union-u-s-data-privacy-framework/>

### **INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE EX ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001 (CASS. PEN., SEZ. IV, SENT., (UD. 17 MAGGIO 2022) 21 SETTEMBRE 2022, N. 34936)**

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, si è pronunciata sul ricorso proposto da un'azienda, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che dichiarava la Società responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D. Lgs. 231/2001, art. 25-septies, condannandola al pagamento di una sanzione pecuniaria, in ragione dell'infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente.

In particolare, la Corte di Appello ha sostenuto che, alla stregua della documentazione in atti, risultava accertato che il dipendente infortunatosi, nonostante la qualifica di preposto ad esso riconosciuta in sede di assunzione, non aveva ricevuto una specifica formazione in ordine all'attività da svolgere, operazione per altro che presentava notevoli profili di rischio; inoltre, nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa non risultavano indicate le modalità cui attenersi nello svolgimento delle operazioni, né le cautele da adottare.

La Corte di Appello, pertanto, ha escluso che l'infortunio fosse ascrivibile in via esclusiva alla condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore, in quanto, a fronte della mancata predisposizione da parte del Datore di Lavoro di procedure certe cui i lavoratori avrebbero dovuto attenersi nello svolgimento dell'attività, non poteva ritenersi sufficiente l'affidamento sulle pratiche seguite dai lavoratori più anziani o più esperti.

Viene evidenziato oltretutto come la mancata formazione ed istruzione del personale, oltre ad assumere rilievo come inosservanza di una regola cautelare, rappresenti il frutto di una scelta del Datore di Lavoro concretizzatasi nella mancata e reiterata predisposizione di procedure atte a garantire lo svolgimento in sicurezza di un'attività pericolosa e nella deliberata omissione, pure nei confronti del preposto, di un'attività formativa idonea ad assicurare l'esecuzione in sicurezza della mansione.

L'illecito viene pertanto considerato realizzato nell'interesse dell'ente, avendo comportato un risparmio di spesa, sia in relazione alla inadeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto, sia alla mancata assicurazione di formazione ed istruzione adeguata al personale, nonché per non aver approntato un modulo organizzativo capace di controllare il rispetto delle norme di sicurezza.

Avverso la suddetta sentenza è stato presentato ricorso per cassazione dalla Società; ricorso, tuttavia, rigettato in quanto, secondo la Corte Suprema di Cassazione, la decisione della Corte di Appello si è conformata pienamente alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il Datore di Lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con la massima specificità, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda,

avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il Documento di Valutazione dei Rischi, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Priva di contraddizioni viene inoltre valutata la considerazione del giudice di merito che ha ravvisato una inadeguata gestione del rischio a monte rappresentata da una insufficiente attività di formazione e addestramento del dipendente il quale, a scapito degli attestati formativi conseguiti quale preposto alla movimentazione di merce varia, aveva maturato una insufficiente esperienza lavorativa specifica e aveva conseguito una nulla o inadeguata formazione in relazione a interventi della tipologia di quelli richiestogli, se non attraverso pratiche operative apprese sul campo grazie all'esempio di personale più anziano o più addestrato. Viene peraltro rimarcato come le ore dedicate alla formazione e il carattere teorico, generico e pluridisciplinare della stessa, a fronte della specificità della formazione richiesta dalle linee guida del settore, non giustificerebbero la elezione del dipendente infortunatosi a persona esperta per le lavorazioni di cui all'imputazione.

Riconosciuti, quindi, al soggetto apicale della Società i profili di colpa individuati in imputazione, afferenti al difetto del DVR e a carenze nella formazione del dipendente, il ricorso viene rigettato. Quanto all'imputazione concernente la responsabilità amministrativa dell'ente viene riconosciuto quale vantaggio il risparmio di spesa rispetto agli oneri che la Società avrebbe dovuto sostenere per una corretta predisposizione delle cautele atte a salvaguardare i lavoratori, nonché nel risparmio di spesa derivante dalla maggiore velocità con cui le operazioni descritte nel capo di accusa sono state condotte.

#### **Fonte:**

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (ud. 17 maggio 2022) 21 settembre 2022, n. 34936

**IL RSPP È UN SOGGETTO APICALE PER LA LEGGE 231?  
(CASS. PEN., SEZ. IV, (UD. 24 MAGGIO 2022) 21  
SETTEMBRE 2022, N. 34943)**

*La delega rilasciata al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in materia salute e sicurezza sul lavoro non basta per considerare lo stesso come soggetto apicale. È la Corte di Cassazione ad affermarlo con la sentenza n. 34943 del 21 settembre 2022. Con tale sentenza, la Cassazione ha accolto il ricorso di una società che era stata condannata per illecito amministrativo in ambito sicurezza (articolo 25-septies, comma 3 del D.lgs 231/2001). La società era stata condannata a seguito di un infortunio sul lavoro di un dipendente in quanto la responsabilità dello stesso ente era stata associata al reato compiuto dal RSPP, ritenuto soggetto apicale per via della delega conferitagli dal Datore di Lavoro.*

La vicenda riguarda nello specifico l'interpretazione dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 231/2001 che disciplina le responsabilità degli enti, il quale cita «L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».*


Nel giudizio di appello, il giudice ha ritenuto opportuno considerare che il conferimento di una delega ad una persona sia sufficiente per attribuire alla stessa persona un ruolo apicale nella struttura organizzativa, poiché capace di gestire o dirigere l'ente, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001.

Con la recente sentenza, la Corte di Cassazione ha deciso di annullare la sentenza d'appello, che risultava essere affetta da vizi di legittimità, e ritenere opportuno attribuire al RSPP una funzione in posizione ausiliare e non apicale.

In conclusione, è quindi possibile affermare che l'esercizio della delega, in materia di prevenzione sul luogo di lavoro, non implica il riconoscimento dei poteri di amministrazione, di gestione o di rappresentanza, ma costituisce solo ed esclusivamente le basi per l'esercizio della delega stessa, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 81/2008.

**Fonte:**

Cass. pen., Sez. IV, (ud. 24 maggio 2022) 21 settembre 2022, n. 34943



Contatti:

BDO Advisory Services S.r.l.  
[ras@bdo.it](mailto:ras@bdo.it)

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 2 novembre 2022.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) – Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.